



# CITTA' DI MONTESILVANO

## PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 28 DEL 28/05/2024

**OGGETTO:** Approvazione delle Tariffe sulla Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addi ventotto, del mese di Maggio alle ore 10:51, nella SEDE DEL CONSIGLIO, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria urgente pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
AMICONI ALICE	SI	GIROSANTE STEFANO	--
BALLARINI PAOLA	--	MANGANILO GIUSEPPE	--
BUCCI GIOVANNI	SI	MARAGNO FRANCESCO	--
COZZI VALTER	SI	MENE' GIUSEPPE	SI
DAVENTURA CLAUDIO	SI	PALUMBO DANILO	SI
DE MARTINIS OTTAVIO	SI	PANICHELLA RAFFAELE	SI
DE VINCENTIIS ERNESTO	SI	SACCONI ANTONIO	SI
DI BATTISTA CORRADO	SI	SILLI LORENZO	--
DI COSTANZO ROMINA	SI	STRACCINI GABRIELE	--
D'IGNAZIO FELICIANO	SI	TOCCO ADRIANO	SI
FIDANZA VINCENZO	SI	ROSSI DAMIANA	SI
FORCONI MARCO AURELIO GETULIO	SI	SILVETTI LAURA	SI
		D'ALONZO ENEA	--

Presenti n° 18 Assenti n° 7

Partecipa il Segretario Generale ERSPAMER ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DE VINCENTIIS ERNESTO, il quale, accertato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 267/2000), dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

*Presenti n. 18 Consiglieri.*

È trattata la proposta di deliberazione n. 1207 del 17/04/2024 già illustrata dall'Ass. Di Felice in occasione della introduzione della proposta di deliberazione n. 1233/2024 ad oggetto la presa d'atto della Determina del Direttore Generale AGIR di validazione del Piano Economico e Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di Montesilvano.

Non segue alcun intervento, pertanto, il Presidente del Consiglio pone l'atto a votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione dell'Ass. Di Felice, come risulta dal resoconto dattiloscritto ricavato dalla registrazione della seduta che si allega in uno alla presente;

**Premesso:**

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, nel testo in vigore, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 651, ai sensi del quale "... "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- il comma 652, per il quale "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;

- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**Ricordato:**

- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimenti dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- che in particolare l'art. 7 della deliberazione n. 363, al comma 1 dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;
- che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2), che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.
- che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Dato atto che**, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Montesilvano, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR Abruzzo, quale ente territorialmente competente (ETC);

**Visto** il Piano economico finanziario, oggetto di presa d'atto con propria deliberazione n. 27 in data odierna, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 di euro 11.513.878 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	7.609.240
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	3.904.638

**Visti:**

- l'art.1 comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:  
a) il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;  
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;  
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;  
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

**Verificato che:**

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Atteso che** il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**Rilevato che**, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**Considerato che** per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Tenuto conto che** le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sotto categorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**Rilevato che** le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**Dato atto che** la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**Ritenuto**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**Ritenuto**, pertanto, di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2024-2025, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 80,58% utenze domestiche;
- 19,42% utenze non domestiche;

**Ravvisata** la necessità di procedere all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024;

**Visto** l’art. 29 del regolamento Tari vigente, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) famiglie (utenze domestiche) composte da almeno un invalido al 100% che usufruisce del servizio di accompagnamento riconosciuto da enti a ciò preposti, tenendo conto anche delle condizioni economiche valutate in relazione all’ISEE;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico -culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all’attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
- c) nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, al fine di favorire l’insediamento di tali attività (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi due anni di attività, selezionate sulla base di criteri stabiliti annualmente in apposito avviso pubblico e comunque entro i limiti del budget fissato annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

**Preso atto che** la copertura finanziaria di tali agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Ritenuto** di stabilire, per l’anno 2024, le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione, limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze occupate da persone (soggetti passivi della tassa o familiari conviventi) invalide al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento al momento della presentazione della domanda ex legge 104/1192, attestato dagli enti a ciò preposti, a condizione che il reddito ISEE familiare non sia superiore ad € 10.000,00: in caso di presenza, nel nucleo familiare di almeno due invalidi come precedentemente descritto, il limite del valore ISEE familiare viene fissato in € 20.000,00; compatibilmente con il budget complessivo fissato in € 50.000,00;
- b) esenzione, limitatamente agli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, ove per “aperti al culto” debba intendersi il luogo in cui, di norma, si effettuano le celebrazioni liturgiche;
- c) riduzione tariffaria nella misura del 50% per soggetti passivi anziani, unici occupanti dell’immobile, con età uguale o superiore a 65 anni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), a condizione che il valore ISEE familiare non sia superiore ad € 5.000,00; il limite precedente, alle medesime condizioni, viene ridotto ad € 4.000,00 in caso di unico occupante; compatibilmente con il budget complessivo fissato in € f) esenzione totale dalla tariffe € 25.000,00;
- d) riduzione tariffaria, per i primi due anni di matrimonio, nella misura del 30%, per il nucleo familiare composto da giovani coppie, con età uguale o inferiore a 35 anni, unici occupanti a qualunque titolo lecito di un’abitazione e che non siano proprietari e che non dispongano di altri

immobili su tutto il territorio nazionale a condizione che il valore ISEE familiare non superi il limite di € 7.000,00; è richiesta, altresì, la presentazione di un certificato di matrimonio, nel caso in cui l'evento non sia stato contratto nel territorio del comune di Montesilvano; compatibilmente con il budget fissato in € 5.000,00;

e) esenzione totale dalla tariffa per il primo anno di attività, o frazione, di coloro che richiedono la P. I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice di attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione di azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con la prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei trenta giorni precedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; con esclusione di sale giochi, agenzie di scommesse, locali con gioco d'azzardo, video lotterie e slot-machine; compatibilmente con il budget fissato in € 10.000,00;

f) esenzione totale dalla tariffa, per i primi due anni di attività, per coloro che intraprendono una nuova apertura di attività d'impresa nelle aree della città che l'amministrazione comunale intenderà eventualmente disciplinare come "zone franche" compatibilmente con il budget complessivo fissato in € 10.000,00;

**Dato atto che** il costo delle predette agevolazioni, stimato in € 100.000,00, è finanziato con appositi stanziamenti di bilancio non riconducibili al tributo TARI;

**Visto** che l'art. 39 del regolamento tari vigente stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

- 1^ rata entro il 30 aprile dell'anno di competenza;
- 2^ rata entro il 16 giugno dell'anno di competenza;
- 3^ rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;
- 4^ rata entro il 16 dicembre dell'anno di competenza;

**Considerato che:**

- l'art. 1 comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3 comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 18 febbraio 2022 n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente, coincide con quello dell'approvazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei regolamenti TARI o della tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, “ A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale IRPEF, dall'IMU e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'addizionale IRPEF, dall'IMU, e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art.1 comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art. 19, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale, sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pescara pari al 5%;

**Rilevato che** per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Ritenuto** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

**Vista** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024, di cui alle Tabelle A) e B) relative, rispettivamente, alle utenze domestiche e non domestiche;

**Dato atto che** il bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 dell'Ente è stato approvato con propria deliberazione n. 94 in data 28.12.2023;

**Visti:**

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. espressi dai Dirigenti competenti;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Con voti** espressi in forma palese, per alzata di mano, con l'esito che segue:

- n. 14 voti favorevoli espressi dai Cons. De Martinis, De Vincentiis, Amicone, Cozzi, Daventura, Di Battista, D'Ignazio, Forconi, Menè, Palumbo, Panichella, Rossi, Silvetti e Tocco;

- n. 4 voti contrari espressi dai Cons. Bucci, Di Costanzo, Fidanza e Saccone;
- nessun astenuto;

## D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di quantificare in euro 11.480.479,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno 2024 da articolare agli utenti è la seguente:

<b>Tariffa variabile</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa Complessiva</b>
7.592.541	3.887.938	11.480.479

3. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettera A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
4. di dare atto che per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*);
5. di stabilire, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 29 del regolamento TARI vigente, le agevolazioni dettagliatamente descritte alle premesse del presente provvedimento evidenziando che, le stesse, non sono cumulabili né tra loro né con altre eventuali agevolazioni precedentemente concesse;
6. di stabilire, altresì, che il costo di esse, stimato in € 100.000,00, è finanziato con appositi stanziamenti di bilancio non riconducibili al tributo TARI;
7. di stabilire che, nel caso in cui i budget assegnati alle singole agevolazioni dovessero risultare di importo superiore alle somme effettivamente necessarie, le eventuali economie potranno essere utilizzate, in modo proporzionale, per aumentare i budget che dovessero risultare insufficienti;
8. di stabilire che, ai fini della concessione delle agevolazioni, si considerano valide le domande presentate per l'anno d'imposta 2024 e che, nel caso le somme disponibili dovessero risultare insufficienti, saranno concesse ai soggetti con valore ISEE più basso;
9. di derogare quanto previsto dall'art. 39 del regolamento TARI e, di conseguenza stabilire la modifica dei termini di pagamento della TARI per l'anno 2024 stabilendo le scadenze come di seguito specificato:

- I<sup>^</sup> rata entro il 31 agosto 2024;
- II<sup>^</sup> rata entro il 30 settembre 2024;
- III<sup>^</sup> rata entro il 31 ottobre 2024;
- IV<sup>^</sup> rata entro il 30 novembre 2024;
- V<sup>^</sup> rata entro il 31 dicembre 2024;
- Versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2024;

10. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, con successiva e separata votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con l'esito che segue:

- n. 14 voti favorevoli espressi dai Cons. De Martinis, De Vincentiis, Amicone, Cozzi, Daventura, Di Battista, D'Ignazio, Forconi, Menè, Palumbo, Panichella, Rossi, Silvetti e Tocco;
  - n. 4 voti contrari espressi dai Cons. Bucci, Di Costanzo, Fidanza e Saccone;
  - nessun astenuto;
- il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime il parere di regolarità tecnica sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

#### **FAVOREVOLE**

Montesilvano, lì 18/04/2024

Il Responsabile del Servizio

DE FRANCESCO ALBERTO

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime il parere di regolarità contabile sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

#### **FAVOREVOLE**

Montesilvano, lì 18/04/2024

Il Responsabile del Servizio

DE FRANCESCO ALBERTO

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

DE VINCENTIIS ERNESTO

Il Segretario Generale

ERSPAMER ANGELA

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2529

Il 11/06/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 28 del 28/05/2024 con oggetto: **Approvazione delle Tariffe sulla Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Montesilvano, lì 11/06/2024

Il Firmatario della Pubblicazione

PEZZICOLI GIUSEPPINA

---

## CERTIFICO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2024, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000).

Montesilvano, lì 28/05/2024

Il Firmatario dell'Esecutività

ERSPAMER ANGELA

1

---

<sup>1</sup>Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO . La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993.